

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI SETTEMBRE ●●●

## 10 LUNEDÌ FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

**Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.** I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian ([www.sian.it](http://www.sian.it)) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28 settembre 2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4 luglio 2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007/2008 e successive.

Il presente adempimento riguarda solo gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, poiché dal 1° luglio 2011 tutti gli altri soggetti interessati devono adottare i registri telematici di cui all'art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10 novembre 2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si vedano al riguardo le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente del 14 gennaio 2010, dell'8 aprile 2010, del 20 agosto 2010, del 22 novembre 2010 e del 20 settembre 2011.

Per alcune novità sull'argomento si veda anche quanto pubblicato a pag. 5 de *L'Informatore Agrario* n. 29/2012.

## 15 SABATO IVA

**Fatturazione differita per consegne di agosto.** Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è

avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di agosto; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di agosto, anziché al mese di settembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di agosto a uno stesso cliente è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato stabilito nel mese di agosto ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1975.

**Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.** I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300,00 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15 maggio 2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12 luglio 2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

## IVA CESSIONI AL MINUTO

**Registrazione corrispettivi.** Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

## IVA AGRITURISMO

**Registrazione ricevute fiscali.** Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

## 16 DOMENICA TERMINI PROCESSUALI

**Ripresa decorrenza.** Da oggi riprendono a decorrere i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative che sono di diritto sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

La sospensione dei termini si applica anche ai processi tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento tributo ricevuto il 2 luglio 2012, impugnabile avanti la commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può essere validamente proposto ricorso entro il 16 ottobre 2012 anziché il 31 agosto in quanto non si computa il periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.

## IMU

**Versamento seconda rata per l'anno 2012.** Scade il termine per versare l'eventuale seconda rata della nuova imposta municipale propria (Imu) dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze da parte dei contribuenti che hanno scelto di pagare in tre rate.

Data la novità e la complessità della nuova scadenza si rimanda ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze con la corposa circolare n. 3/DF del 18 maggio scorso, oltre ai numerosi articoli finora pubblicati sulle pagine de *L'Informatore Agrario*.

## INPS (GESTIONE EX SCAU)

**Versamento contributi cd e iap (ex iatp).** Scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2012; fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.

Da quest'anno l'Inps non invia più i quattro modelli F24 già compilati, ma solo una comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento.

Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7 maggio 2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, 100 e 48, rispettivamente del 24-5-2004, dell'1-7-2004 e del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps.

Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2012 si veda la circolare Inps n. 75 del 25-5-2012.

**IVA**

**Liquidazione mensile di agosto.** Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di agosto, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 settembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di agosto o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato stabilito nel mese di agosto.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato a pag. 29 de *L'Informatore Agrario* n. 8/2011.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati alla pagina 66, rispettivamente, de *L'Informatore Agrario* n. 14/2009 e 21/2009, tenendo presente che con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7 agosto scorso (Supplemento ordinario n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), sono state introdotte alcune novità per la cui attuazione è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge n. 134/2012.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato a pag. 30 de *L'Informatore Agrario* n. 4/2012.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati a pag. 82, 32, 30 e 41, rispettivamente de *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011 e 12/2012, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012)

convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

**Registrazione acquisti.** Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di agosto, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

#### **IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI**

**Versamento rata per soggetti titolari di partita Iva.** I contribuenti titolari di partita che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2011 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2012 in base al modello Unico 2012, devono versare entro oggi, con il modello F24 telematico, l'eventuale rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti; poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1* e alla *tabella 2* pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2012 a pag. 77.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2012 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e allo speciale inserto pubblicato a pag. 39 e seguenti de *L'Informatore Agrario* n. 23/2012; si veda anche la risoluzione n. 69/E del 21 giugno dell'Agenzia delle entrate consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**IVA**

**Versamento rateale saldo 2011.** I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2012 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2011, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale settima rata maggiorando l'imposta dovuta dell'1,98%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2012) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 1° ottobre 2012, essendo 30 settembre domenica.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2011, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio scorso, sono disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

#### **Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.**

Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento ricevute, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva comprese nella liquidazione del mese di agosto; l'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 82/E del 1° agosto scorso, ha comunque ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.

La nuova modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è prevista dall'art. 2, c. 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26 settembre 2005, tenendo conto della precisazione fornita con la sopra richiamata risoluzione n. 82/E.

In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-9-2011 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-8-2011, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

**IRPEF**

**Ritenute d'acconto.** Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2011 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la settima rata dell'acconto 2012 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16 marzo 2005.

A cura di  
**Paolo Martinelli**

**V** Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)